

INPS - MESSAGGIO 01 LUGLIO 2010, N. 17422

Lavoratori domestici - Destinazione del contributo forfetario (DI 28 ottobre 2009). Iscrizione rapporti di lavoro dopo la definizione del procedimento di emersione ai sensi dell'art. 1 ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 - Istruzioni operative. Chiarimenti.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto Interministeriale 28 ottobre 2009, attuativo dell'art. 1 ter, comma 14, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha determinato le modalità di destinazione del contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore, sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dalla norma sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato dall'emersione.

L'art. 2 del citato decreto stabilisce che detta **quota forfetaria deve essere ripartita** nelle seguenti misure:

a) euro 253,00 alle gestioni previdenziali e assicurative di riferimento per le posizioni contributive dei lavoratori interessati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni;

b) euro 80,00 per assicurare la copertura delle spese necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti previsti all'art. 1 ter della legge n. 102/2009 e pertanto da imputare all'Inps in caso di regolarizzazione di lavoratori comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato oppure, nel caso di regolarizzazione di extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, nella misura di € 54,00 al Ministero dell'Interno e di € 26,00 al Ministero del Lavoro;

c) euro 167,00 destinati al finanziamento di quota parte dei maggiori oneri conseguenti all'operazione di regolarizzazione per il Servizio Sanitario Nazionale.

In applicazione del punto a) dell'art. 2 del citato decreto interministeriale si dispone che la parte del contributo forfetario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del DPR n. 1403/1971 e successive modificazioni, venga **attribuito al secondo trimestre 2009** delle posizioni contributive dei lavoratori interessati dal procedimento di emersione, applicando la contribuzione della 4^a fascia contributiva (0,97€) a 260 ore ($253,00:0,97=260$) distribuite su 10 settimane, con una retribuzione convenzionale di 1.201,20 euro.

Tale accredito verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione.

Nel ribadire quanto già chiarito nei messaggi n. 28660 e n. 30264 del 2009, si forniscono ulteriori indicazioni relative alla definizione delle denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102.

DEFINIZIONE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE DI DOMANDE DI EMERSIONE SOSPENSE

Si ricorda che le domande di emersione prese in verifica dalla Sede, così come quelle presentate direttamente on-line, restano nello stato di "Sospeso" in tutti i casi in cui il codice fiscale del datore di lavoro e il numero del documento del lavoratore regolarizzato presenti nella domanda non coincidono perfettamente con i dati presenti nel mod. F24. In questi casi, quindi, la Sede competente per territorio deve riesaminare la domanda ed effettuare l'abbinamento manuale, seguendo le istruzioni operative allegate al messaggio della DCSIT n. 3778 del 4 febbraio 2010.

Analogamente deve essere seguita in tutti i casi in cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione abbia accettato un pagamento della quota forfetaria eseguito da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione, per esempio un familiare del datore. Per il corretto abbinamento ed il conseguente accoglimento di tali domande la sede dovrà variare i dati relativi al pagamento, sostituendo il codice fiscale originario con quello del titolare della domanda di emersione, controllando che i dati identificativi del documento del lavoratore siano identici. Si ricorda che la ricerca degli F24 è possibile anche con il numero del documento del lavoratore che corrisponde alla matricola INPS presente sul mod. F24 pagato.

E' possibile effettuare la ricerca di una domanda di emersione, oltre che con il numero attribuito dalla procedura all'atto dell'inoltro online al Ministero dell'Interno, da richiedere al datore, anche con il codice fiscale incompleto, provando con le prime lettere o, addirittura soltanto la prima, nel caso fosse stato acquisito qualche carattere sbagliato al momento della presentazione, ottenendo così una lista nella quale individuare il cognome e nome del datore di lavoro.

E'in fase di realizzazione una procedura per acquisire le domande non pervenute all'Inps, per problemi tecnici, nella trasmissione di dati dal Ministero.

Si precisa, inoltre, che il numero del documento del lavoratore è identificato nelle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione come "ID ATTUALE" ed "ID ORIGINARIO", mentre nei dati da F24 come "MAT.INPS ATTUALE" e "MAT.INPS ORIGINARIA" e le variazioni possono essere effettuate soltanto nei campi ID o MAT.INPS "ATTUALE".

Le domande cancellate attraverso il tasto F6 possono essere cercate con il codice "999", con il quale si ottiene l'elenco di tutte le domande cancellate dalla Sede e, se occorre, ripristinate riscrivendo il codice fiscale del datore di lavoro.

Dall'analisi sulle domande di emersione concluse positivamente ma che risultano essere ancora nello stato di "Sospeso" è risultato inoltre che, al momento della verifica da parte degli operatori della Sede o del Contact Center, non è stato effettuato l'accertamento all'anagrafe tributaria dei codici fiscali, per cui si ritiene opportuno segnalare che tale adempimento è indispensabile per l'accoglimento delle comunicazioni di assunzione.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA AL MINISTERO DELL'INTERNO (SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE)

Rigetto della domanda di emersione

L'irricevibilità della domanda o la carenza dei requisiti previsti dalla legge ne comporta il rigetto da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Di conseguenza, la regolarizzazione decade ma, essendoci stata comunque la prestazione lavorativa dichiarata nella domanda di regolarizzazione, i contributi sono comunque dovuti dalla data di inizio indicata nella denuncia di emersione alla data del provvedimento di rigetto o a quella ivi indicata come data di effettivo termine della prestazione.

Pertanto la domanda dovrà essere acquisita, anche d'ufficio, e dovrà essere acquisita anche la data di cessazione, mentre, come data di stipula del

contratto di soggiorno dovrà essere inserita la stessa data di cessazione.

Nelle acquisizioni d'ufficio si devono inserire i dati relativi alle ore lavorate ed alla retribuzione utilizzando quanto dichiarato dal datore di lavoro nella denuncia di emersione in merito al livello del lavoratore, all'orario dichiarato e allo stato di convivenza o meno, applicando la seguente tabella:

MINIMI RETRIBUTIVI ANNO 2009						
da attribuire ai livelli indicati nelle denunce di Emersione L. 102/2009						
(riferiti all'art. 33 del C.C.N. del Lavoro Domestico del 16.2.2007)						
LIVELLO	importi mensili	importi mensili	importi orari	importi mensili		importo mensile
				BADANTI		
	Lavoratori	Lavoratori conviventi con orario fino 30 ore settimanali	Lavoratori non conviventi	Auto-	Non auto-	Presenza notturna

	Conviventi			sufficienti	sufficienti	
	€ 569,52		€ 4,14			€ 598,01
A super	€ 673,07		€ 4,87			
B	€ 724,85	€ 517,75	€ 5,18			
B super	€ 776,62	€ 543,64	€ 5,49	€ 893,12		
C	€ 828,40	€ 600,59	€ 5,80			
C super	€ 880,17		€ 6,10		€ 1.012,20	
D	€ 1.036,50		€ 7,04			
D super	€ 1.087,27		€ 7,35		€ 1.250,37	

Nel caso di rigetto, come anche nel caso di irreperibilità del lavoratore prima della conclusione del procedimento di emersione, il datore di lavoro potrebbe non essere in grado di fornire il codice fiscale del lavoratore validato dall'Agenzia delle Entrate, indispensabile per definire la domanda di assunzione. In tali casi è possibile **utilizzare il codice fiscale "autocalcolato"** con l'indicazione del controcodice "1" al posto della lettera finale, procedura già utilizzata nei casi di lavoratori clandestini rimpatriati, inserendo i dati anagrafici completi.

Archiviazione della domanda di emersione

La mancata presentazione del datore di lavoro a seguito di convocazione allo Sportello unico per l'Immigrazione, o la sua dichiarazione di disconoscimento della domanda di regolarizzazione presentata allo Sportello, determina l'archiviazione della domanda e la conseguente segnalazione alla Questura, cui compete l'accertamento dei fatti e delle circostanze inerenti.

Per la definizione di tali domande, il cui procedimento si è concluso con archiviazione, si forniranno ulteriori istruzioni a conclusione dei relativi accertamenti.

Annullamento della domanda di emersione

Lo Sportello Unico per l'immigrazione procede all'annullamento della domanda di regolarizzazione inoltrata impropriamente al Ministero dell'Interno per un lavoratore già in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato, in quanto l'ente competente, ai sensi della L. 102/09, è l'INPS. In tutti questi casi il pagamento della quota forfetaria nei termini prescritti dalla legge può essere considerato come comportamento concludente per la validità della presentazione della domanda.

La domanda di emersione deve essere definita variando la tipologia da "extracomunitario senza permesso di soggiorno" a "extracomunitario con permesso di soggiorno".

Domande di regolarizzazione riguardanti rapporti di lavoro già denunciati all'INPS

Nei casi in cui il rapporto di lavoro sia già stato denunciato all'Istituto antecedentemente alla legge 102/09, ma con un permesso di soggiorno che non abilitava al lavoro subordinato e sia stato regolarizzato allo Sportello Unico per l'Immigrazione, la domanda di emersione deve essere definita con la tipologia "extracomunitario senza permesso di soggiorno", il rapporto precedente si chiude al 31/03/2009 ed eventuali pagamenti già effettuati successivamente a tale data resteranno comunque attribuiti al lavoratore.

A tale proposito si precisa che l'inserimento dei contributi trimestrali è indipendente dal codice del rapporto di lavoro in quanto è determinante che per le settimane indicate sul bollettino risulti attivo un rapporto di lavoro tra i due soggetti, datore e lavoratore, identificati dai rispettivi codici fiscali.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA ALL'INPS

Al momento dell'acquisizione della domanda di emersione può essersi verificata la non completa disponibilità del flusso dei pagamenti con F24, per cui non è stato sempre possibile l'abbinamento automatico tra denuncia e pagamento. Ne consegue che tali rapporti dovranno essere definiti al fine di permettere l'abbinamento e il conseguente invio dei bollettini.

CONTRIBUTI DOVUTI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Come noto, si è provveduto alla spedizione dei bollettini di conto corrente postale relativi alle domande di regolarizzazione presentate presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, per le quali era avvenuto il corretto abbinamento con i pagamenti F24. In questo modo si è permesso il versamento dei contributi per il terzo e quarto trimestre 2009 ai datori di lavoro che erano ancora in attesa della convocazione agli sportelli polifunzionali.

Nel caso di segnalazione da parte di datori di lavoro che non hanno ricevuto i bollettini è necessario accertare la coincidenza e l'esattezza dei dati presenti sulle domande e sugli F24 e procedere alla correzione di quei dati che non hanno permesso l'abbinamento. In particolare si è spesso riscontrata incongruenza nel codice fiscale del datore di lavoro o nel documento del lavoratore.

Si elencano di seguito tutte le disposizioni INPS sulla materia:

Circolare n. 101 del 10/08/2009

Messaggi:

n. 23090 del 13/10/2009

n. 23458 del 16/10/2009

n. 28660 del 9/12/2009

n. 30264 del 29/12/2009

n. 3778 del 4/02/2010

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) decreto ministeriale 28 ottobre 2009; (2) decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 conv. con modif. in legge 3 agosto 2009, n. 102; (3) legge 03 agosto 2009, n. 102; (4) decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 conv. con modif. in legge 3 agosto 2009, n. 102; (5) decreto presidente repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;

PRASSI: (1) inps - messaggio 09 dicembre 2009, n. 28660; (2) inps - messaggio 29 dicembre 2009, n. 30264; (3) inps - circolare 10 agosto 2009, n. 101; (4) inps - messaggio 13 ottobre 2009, n. 23090; (5) inps - messaggio 16 ottobre 2009, n. 23458;